



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE torna a pronunciarsi in materia di giochi e scommesse.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione seconda, sentenza 19 dicembre 2018, C – 375/17 – Stanley International Betting Ltd contro Ministero dell'Economia e delle Finanze

La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sul rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (sez. V, ordinanza 12 giugno 2017, n. 2808) e dichiara che:

1) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più concessionari, a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.

2) *Gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale e agli atti adottati per la sua applicazione, come quelli in discussione nel procedimento principale, i quali prevedano, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un importo a base d'asta elevato, a condizione che tale importo sia formulato in maniera chiara, precisa e univoca e sia oggettivamente giustificato, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale.*

3) *Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, come quella in discussione nel procedimento principale, contenuta in uno schema di convenzione per il rapporto di concessione predisposto per una pubblica gara, e la quale preveda la decadenza dalla concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa:*

– in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l'amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del concessionario,

– oppure qualora il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate commercializzi altri giochi assimilabili al gioco del lotto automatizzato e agli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo, a condizione che tali clausole siano giustificate, risultino proporzionate all'obiettivo perseguito e siano conformi al principio di trasparenza, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite nella presente sentenza.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(2)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sui poteri di vigilanza sugli enti creditizi e sui rapporti tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 19 dicembre 2018, C – 219/17 – Silvio Berlusconi contro Banca d'Italia

La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sul rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (sez. VI, ordinanza 14 aprile 2017, n. 1805) e dichiara che:

L'articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito della procedura prevista agli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché agli articoli da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU).

È al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(3)

La Corte di giustizia UE fornisce importanti precisazioni in materia di accordi quadro.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione ottava, sentenza 19 dicembre 2018, C – 216/17 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust contro Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino \(ASST\)](#)

La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sul rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (sez. VI, ordinanza 11 aprile 2017, n. 1690) e dichiara che:

L'articolo 1, paragrafo 5, e l'articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:

– un'amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati;

– è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro [non] determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all'atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Corte costituzionale

(4)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla sospensione per un anno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario disposta dalla CONSOB.

[Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2018, n. 240 – Pres. Lattanzi, Red. Cartabia](#)

Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(5)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

[Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2018, n. 239 – Pres. Lattanzi, Red. De Pretis](#)

Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e dell'art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quinta, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(6)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico che si trovi in stato di concordato in continuità aziendale.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 20 dicembre 2018, n. 33013 – Pres. Mammone, Est. Acierno

La Corte, nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 11 luglio 2017, n. 3405, dichiara che la regola, secondo la quale i soggetti in concordato in continuità possono partecipare a procedure di assegnazione, non si applica nel caso in cui l'impresa in concordato sia la mandataria in raggruppamento temporaneo di imprese. In tale ipotesi, opera l'esclusione dalle procedure concorsuali per carenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma. L'applicazione di tali norme, di stretta interpretazione legislativa, esclude addirittura il potere discrezionale in capo alla p.a.,

fondandosi sul divieto imposto ex lege, dettato in virtù dell'art. 38 d. lgs. 163/2006 e dell'art. 186 bis, sesto comma, l.f.

(7)

Le Sezioni unite si pronunciano sul concorso di più domande di concessione di bene demaniale marittimo.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32773 – Pres. Mammone, Est. Scaldaferrì](#)

La Corte dichiara che l'obbligo, proprio della procedura ad evidenza pubblica, di previa determinazione dei criteri alla stregua dei quali compiere la valutazione comparativa non sussiste nella fattispecie regolata dalla norma speciale dell'art. 37 del Codice della navigazione, in cui la concomitanza di domande di concessione determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione (tipica dei contratti pubblici) di stipulare un contratto e che pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica (essendo idonei a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio un effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza ed un accresciuto onere istruttorio in ambito procedimentale nonché motivazionale in sede di provvedimento finale), tanto più che in tali casi la determinazione dei criteri, effettuata quando le proposte di affidamento sono già state presentate, non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale.

(8)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla natura degli enti di assistenza e beneficenza.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32727 – Pres. Schirò, Est. Lombardo](#)

Chiarisce la Corte che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata degli enti di assistenza e beneficenza deve essere accertata, in concreto, dal giudice ordinario, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990), indipendentemente dalle denominazioni assunte dagli enti, dalla volontà dei loro organi direttivi e dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite.

(9)

Le Sezioni unite confermano la sentenza del Consiglio di stato che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dopo aver riqualficato la domanda proposta non già come giudizio di ottemperanza alla sentenza del T.a.r. per il Lazio, di cui le ricorrenti lamentavano la mancata esecuzione, bensì come ordinaria azione relativa a profili gestori di un rapporto di lavoro privatistico.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 dicembre 2018, n. 32626](#)
[– Pres. Schirò, Est. D'Antonio](#)

La Corte chiarisce che non sussiste la giurisdizione amministrativa in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso in ottemperanza (sia il primo motivo relativo all'incompetenza, sia il secondo motivo relativo alle tabelle di equiparazione) non ha investito in alcun modo profili organizzatori generali, e cioè il legittimo esercizio di un generale potere organizzativo da parte dell'amministrazione, ma solo la posizione individuale delle lavoratrici escluse dalla tabella con riferimento alle statuizioni adottate dalla sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che, non venendo in rilievo alcun esercizio o mancato esercizio di un potere amministrativo, anche di tipo organizzatorio, ma semplicemente un atto gestorio del rapporto di natura privatistica la giurisdizione spetta al g.o..

(10)

Le Sezioni unite chiariscono che per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico - con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo – debbano intendersi soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro.

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 dicembre 2018, n. 32624
– Pres. Schirò, Est. D’Antonio**

La Corte, nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 10 aprile 2017, n. 1683, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiarisce che si è trattato di una procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto di dirigente tecnico, procedura che non ha determinato la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma solo la modifica soggettiva del datore di lavoro, con il consenso di tutte le parti, in quanto si è verificato il trasferimento, ad istanza del dipendente, da un’amministrazione ad un’altra, previo parere favorevole dell’amministrazione di provenienza, senza attribuzione di una nuova qualifica dovendo il candidato già possedere, come requisito di ammissione, quella di dirigente. Manca, pertanto, una procedura concorsuale finalizzata alla conclusione di un nuovo rapporto di lavoro, come invece richiesto affinché la controversia rimanga devoluta al giudice amministrativo ma vi è stata una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente da parte dell’amministrazione di provenienza.

(11)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla compatibilità con il diritto eurounitario della disciplina nazionale del ricorso ai sensi dell'art. 111, comma ottavo, Cost. e degli artt. 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32623 – Pres. Mammone, Est. De Stefano](#)

La Corte, nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 24 novembre 2016, n. 4956, chiarisce che non sono riconducibili tra i motivi inerenti la giurisdizione, sindacabili dalle Sezioni Unite, le eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea ed il mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato.

Infatti, la normativa eurounitaria applicabile è già, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed in quella della Corte suprema di cassazione, interpretata in modo tale da escludere con chiarezza ed immediatezza l'incompatibilità del sistema costituzionale appena delineato col diritto dell'Unione e quindi la configurabilità di una questione da sottoporre alla Corte di Giustizia: non può, in altri termini, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, poiché è chiara la normativa eurounitaria che consente di ritenere con essa non incompatibile il sistema nazionale dell'art. 111 comma 8 Cost., alla stregua della giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, sia nella parte in cui espressamente rimette al singolo Stato l'autonomia di organizzazione del servizio, sia nella parte in cui consente di interpretare il nostro ordinamento alla stregua dei principi generali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

Analoga questione è stata decisa con ordinanza Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32622.

(12)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla suddivisione tra l'ambito applicativo delle comunicazioni e le informazioni antimafia.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32621 – Pres. Mammone, Est. D'Antonio](#)

La Corte, nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 9 febbraio 2017, n. 565, chiarisce che nell'attuale sistema della documentazione antimafia, la suddivisione tra l'ambito applicativo delle comunicazioni antimafia e delle informazioni antimafia, codificata con il d. lgs. 159/2011, mantiene la sua attualità se e nella misura in cui essa non si risolva nella impermeabilità dei dati posti a fondamento delle une con quelli posti a fondamento delle altre, soprattutto dopo l'istituzione, in attuazione dell'art 2 della legge delega, della banca nazionale unica che consente di avere cognizione piena ed aggiornata della posizione antimafia di un'impresa.

La Corte chiarisce che quanto all'eccezione secondo cui la concessione demaniale in esame non supererebbe la soglia di Euro 150.000,00 per cui non sarebbe soggetta a controlli antimafia, secondo l'art. 83, comma 3, lett. E), tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non è obbligatorio, per la PA, richiedere la documentazione antimafia anche per gli atti inferiori a tale soglia, e non nel senso che è vietato farlo, con l'esito paradossale che condurrebbe all'impenetrabilità di tali atti ai controlli antimafia, non corrispondente all'intenzione del legislatore in assenza di un divieto espresso di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata.

(13)

Le Sezioni unite si pronunciano sul risarcimento del danno per il ritardo in seguito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica, ritardo che ha impedito di beneficiare degli incentivi statali e che è superiore al termine fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32620 – Pres. Mammone, Est. D'Antonio](#)

La Corte, nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 22 settembre 2016, n. 3920, chiarisce che il riconoscimento del danno da ritardo - relativo ad un

interesse legittimo pretensivo - non può restare avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole dovendosi sottolineare che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento.

Ha ribadito la Corte che la necessaria e non solo presunta sussistenza dell'ingiustizia del danno, non può prescindere dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato, osservando che nella fattispecie era incontrovertito che l'originario progetto non era stato autorizzato e non avrebbe potuto esserlo stante il negativo giudizio su di esso espresso dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise.

(14)

Le Sezioni unite confermano la decisione del Consiglio di Stato che ha dichiarato la legittimità della delibera del Comune di rigetto della richiesta di variante del piano regolatore generale.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32619 – Pres. Mammone, Est. D'Antonio](#)

La Corte, nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 5 settembre 2016, n. 3806, chiarisce che poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice - non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(15)

Il Consiglio di Stato, sezione III, si pronuncia sul diniego di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di impresa colpita da informativa antimafia.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 dicembre 2018, n. 7151 – Pres. Frattini, Est. Ferrari](#)

Ha ricordato la Sezione richiamando un proprio recente precedente (Cons. St., sez. III, 8 marzo 2018, n. 1109) che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente l'applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio. La tendenza del legislatore muove infatti, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione e della tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni. Il sistema così delineato, che risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima assicurava, consentendo alle sole comunicazioni antimafia, emesse sulla base di un provvedimento di prevenzione definitivo adottato dal Tribunale con tutte le garanzie giurisdizionali, di precludere l'ottenimento di licenze, autorizzazioni o di qualsivoglia provvedimento, comunque denominato, per l'esercizio di attività imprenditoriali (art. 67, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 159 del 2011).

L'ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. "Codice antimafia" sino alle più recenti integrazioni di quest'ultimo, ha voluto apprestare, per l'individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti. Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie per l'interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con "armi impari" la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale "ragione sociale" per tendere al controllo di interi territori.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Sezione con la sentenza n. 1109 del 2017 sono state confermate dal Giudice delle leggi (sentenza 18 gennaio 2018, n. 4) secondo cui *"indipendentemente da quale fosse l'ambito riservato dal legislatore all'informazione e alla comunicazione antimafia anteriormente al d.lgs. n. 159 del 2011, non sussisteva alcun ostacolo logico o concettuale, che imponesse di circoscrivere gli effetti dell'informazione antimafia alle attività contrattuali della pubblica amministrazione. Nel contesto normativo di cui al d.lgs. n. 159 cit. e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza quindi a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l'informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività ulteriori rispetto ai rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione"*.

(16)

Il Consiglio di Stato, sezione IV, si pronuncia sulla competenza del Capo della Polizia sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei poliziotti.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza, 17 dicembre 2018, n. 7093 – Pres. Anastasi, Est. Taormina](#)

Ha ricordato la Sezione che per consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. VI nn. 4288 del 2010 e 3963 del 2011), l'attribuzione a tale Autorità del potere di

irrogare sanzioni disciplinari comprende, necessariamente, quello di controllare la regolarità delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo procedimento, al fine di evitare che eventuali vizi procedurali si riverberino sull'atto finale con effetti invalidanti; ritenere il contrario, affidare cioè all'organo titolare del potere disciplinare una mera funzione di presa d'atto, salva la potestà di derubricazione, significa vincolare l'espressione del potere stesso ad un procedimento anche patentemente irregolare, senza possibilità di disporre il riesame. Una tale conclusione configge, all'evidenza, con i canoni di buona amministrazione e di efficienza dell'Amministrazione; occorre allora concludere che il potere di riesame, necessariamente inerente alla funzione attribuita, attiene al rispetto della regolarità degli adempimenti procedurali, mentre il divieto di *reformatio in peius* inerisce al diverso ambito del merito dell'apprezzamento demandato all'organo consultivo. Erroneamente il Tar ha ritenuto che un tale potere di annullamento della proposta del Consiglio di disciplina e di disporre il riesame del caso presupponga necessariamente un rapporto gerarchico tra Capo della Polizia e Consiglio di disciplina, che non esiste: invece, il provvedimento impugnato è frutto di un procedimento che, nelle sue fasi, ha visto il dispiegarsi di poteri di controllo legittimamente esercitati, in quanto inerenti alla stessa funzione di amministrazione attiva.

(17)

Il Consiglio di Stato, sezione IV, si pronuncia sull'azione sul silenzio per far dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione ad emanare un bando di concorso.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza, 17 dicembre 2018, n. 7090 – Pres. Anastasi, Est. Greco](#)

Ha chiarito la Sezione che con riguardo alla questione dell'ammissibilità dello speciale rito sul silenzio in relazione all'adozione di atti amministrativi generali l'orientamento prevalente in giurisprudenza è negativo (Cons. St., sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096; id., sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; id., sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; id., 7 luglio 2009, n. 4351), argomentandosi

dall'impossibilità di individuare specifici "destinatari" degli atti in questione in capo ai quali possa radicarsi una posizione giuridica qualificata e differenziata, definibile come di interesse legittimo.

A tale tesi si contrappone un isolato precedente nel quale si è evidenziato come dal punto di vista testuale non vi sia alcun indice di una preclusione normativa all'esperibilità del rito sul silenzio rispetto agli atti generali; si è ritenuto che il problema sia piuttosto quello di verificare con attenzione l'effettiva sussistenza di una posizione giuridica legittimante in capo a coloro i quali, in relazione alla propria qualità di possibili futuri destinatari delle previsioni regolamentari o generali da adottarsi (ad esempio, in quanto rientranti in una particolare categoria o in possesso di particolari requisiti), possono dirsi specificamente interessati all'adozione degli stessi.

La Sezione ha affermato che tali argomenti non siano necessariamente in contraddizione rispetto al più diffuso indirizzo sopra richiamato.

Infatti, è vero che sul piano testuale non è dato sostenere che vi sia una preclusione a priori all'esperibilità del rito sul silenzio sulla base del mero carattere regolamentare o generale dell'atto di cui si invoca l'adozione; ma altrettanto vero è che, proprio in ragione dell'ordinario rivolgersi di tali atti a una pluralità indifferenziata di soggetti destinatari, non individuabili ex ante e destinati anche a cambiare nel corso del tempo, è molto complessa e delicata l'opera di individuazione dei requisiti della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l'adozione di provvedimenti di tal natura.

In altri termini, il risultato di una ricognizione sulla sussistenza delle condizioni dell'azione non cambia punto se si sposta l'attenzione dal dato oggettivo della natura regolamentare o generale dell'atto da adottare a quello soggettivo della posizione giuridica del ricorrente rispetto a questo; e non è casuale che nei pochi casi in cui la giurisprudenza si è orientata per la soluzione affermativa si trattasse di controversie afferenti ad atti di pianificazione (dei quali, come è noto, è alquanto discussa in dottrina l'effettiva riconducibilità al *genus* degli atti amministrativi generali) o comunque a provvedimenti indirizzati a una cerchia ristretta e ben definita di soggetti interessati, ancorché modificabile in futuro.

La questione si complica viepiù allorché l'iniziativa giudiziale, come nel caso che qui occupa, sia assunta da un soggetto che si assuma esponentiale dell'interesse collettivo della generalità dei potenziali destinatari dell'atto generale di cui è sollecitata l'adozione, ponendosi in tale ipotesi l'ulteriore problema dell'individuazione dell'effettiva legittimazione del soggetto

collettivo; al riguardo, come è noto, la giurisprudenza assume che le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli iscritti o di gruppi di associati (Cons. St., sez. III, 7 marzo 2012, n. 1301; id., sez. VI, 27 aprile 2005, n. 1240).

(18)

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, si pronuncia sulla composizione della commissione di esame per avvocati ai sensi dell'art. 47, l. n. 247 del 2012.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 14 dicembre 2018, n. 18 – Pres. Patroni Griffi, Est. Taormina](#)

Si segnala che l'ordinanza è stata oggetto di approfondimento in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione del 22 dicembre 2018 alla quale si rinvia.

(19)

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, si pronuncia sui termini per la fissazione della camera di consiglio cautelare in Adunanza plenaria.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza cautelare, 13 dicembre 2018, n. 1 – Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli](#)

L'Adunanza plenaria, pronunciandosi sulla questione deferita dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto n. 163 del 20 novembre 2018, ai sensi

dell'art. 99, comma 2, c.p.a., chiarisce che la fase processuale che si svolge innanzi all'Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente, tanto che l'art. 99, comma 4, c.p.a. consente all'Adunanza plenaria di decidere l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto; pertanto, la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, c.p.a., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell'ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(20)

Il Consiglio di Stato, sezione III, si pronuncia sull'esclusione dalla gara per irregolarità contributiva del locatore il ramo di azienda.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 dicembre 2018, n. 7022 – Pres. Frattini, Est. Altavista](#)

Ha ricordato la Sezione che la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio *ubi commoda, ibi incommoda*: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (Adunanza plenaria n. 10 del 4 maggio 2012). In particolare, con riferimento al contratto di affitto di azienda, è stato affermato che *“non soltanto l'affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d'opera e personale facenti capo all'azienda affittata ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la reversibilità degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d'azienda, con l'obbligo di restituzione del complesso aziendale”*(Cons. St., sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470, per cui, inoltre, *“la continuità imprenditoriale tra l'affittuario e l'affittante risulta*

insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell'azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni".

La Sezione ha altresì escluso che potesse applicarsi la procedura di preavviso di Durc negativo, ai sensi dell'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98, che si applica solo al Durc richiesto dalla impresa e non al Durc richiesto dalla stazione appaltante nella successiva fase di verifica dei requisiti. Tale conclusione deriva dalla applicazione del principio per cui tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e rimanere per tutta la durata della procedura di gara, con la conseguenza di escludere una regolarizzazione successiva al termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, momento in cui devono essere posseduti i requisiti di partecipazione, compresa la regolarità contributiva (Cons. St., sez. V, 26 aprile 2018, n. 2537).

Tale orientamento è stato ribadito anche a seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, che consente - nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - la partecipazione alle gare qualora l'operatore *"ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande"*. La norma aggiunta al comma 4 consente all'impresa che intenda partecipare alla gara di aderire all'invito alla regolarizzazione fino al momento di presentazione dell'offerta, potendo perciò autocertificare il possesso del requisito a tale momento anche se non abbia ancora pagato le somme dovute agli enti di previdenza ed assistenza, ma purché a tale data si sia formalmente impegnata al pagamento. Non supera, quindi, il disposto del comma 6 dell'art. 80 per cui *"le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5"*, che non consente di distinguere tra omissioni di pagamenti di contributi precedenti o sopravvenute all'inizio della procedura; né consente di distinguere, ai fini dell'emissione del provvedimento di esclusione, i diversi momenti della procedura di gara, imponendo perciò l'esclusione anche successivamente, a meno che l'operatore economico abbia

pagato o si sia impegnato a pagare "prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande" (Cons. St., sez. V, 2 luglio 2018, n. 4039).

L'irrelevanza della regolarizzazione successivamente al termine di presentazione delle offerte è stata ritenuta conforme all'ordinamento comunitario dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 10 novembre 2016, n. C-199/15, in cui ha affermato, con riferimento all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che "non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche se non sussisteva più alla data dell'aggiudicazione o della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice". E ciò anche nel caso in cui "l'importo dei contributi sia poi stato regolarizzato, prima dell'aggiudicazione o prima della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice". La Corte ha inoltre aggiunto che non sussiste violazione della disposizione innanzi citata anche nel caso in cui la disciplina nazionale preveda "quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, escludendo così ogni margine di discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici a tale riguardo".

Anche l'art. 57, par. 3, della direttiva 2014/24 si riferisce in via generale al limite massimo del termine di presentazione delle offerte, attribuendo agli Stati membri la facoltà di prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al par. 2 (tra cui il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali) "nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al par. 2, terzo comma, (pagamento o impegno vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe) prima della scadenza del

termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta".

(21)

Il T.a.r. per la Puglia si pronuncia sulle gare telematiche su piattaforma M.E.P.A..

[T.a.r. per la Puglia – Bari - sezione II, sentenza 17 dicembre 2018, n. 1609 – Pres. Adamo, Est. Ieva](#)

Il T.a.r. ha chiarito che un simile procedimento di evidenza pubblica, svolto con forme informatico-telematiche massimamente semplificate, su una piattaforma creata e disciplinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, il M.E.P.A., viene posto *ex lege* a disposizione di tutte le Pubbliche amministrazioni, al fine di rendere veloci e sicure le procedure di gara, coinvolgendo una pluralità di operatori economici, che interloquiscono con il sistema, attenendosi però scrupolosamente alle regole ivi previste, onde poter proporre i propri prodotti e servizi.

Un tale procedimento elettronico non può essere indi aggravato da adempimenti e oneri, volti a decodificare un documento, che venga prodotto da un partecipante, per propria responsabilità (Cons. St., sez. V, 7 novembre 2016, n. 4645), in modo non conforme alla proficua fruizione da parte del sistema informatico. Ciò pregiudicando la stessa *ratio* di un simile sistema celere informatico-telematico di individuazione dei migliori offerenti e impedendo quindi, a causa dell'inosservanza di quanto richiesto dalle regole tecniche e procedurali rilevanti nel caso di specie, all'amministrazione di acquisire il bene o servizio ricercato. Diversamente opinando, le questioni che potrebbero in astratto porsi, ogniquale volta si diverga dall'attenersi con diligenza a quanto prescritto dai manuali applicativi dei sistemi informatico-telematici, potrebbero essere così varie e molteplici, tali da frustrare le potenzialità, che invece questi sistemi offrono alle pubbliche amministrazioni e che consentono di evitare di ricorrere alle ormai obsolete e farraginose procedure cartacee.

Ergo, va affermato il principio per il quale – prima di porsi qualsiasi questione in ordine alla corretta trasmissione e al corretto funzionamento di un sistema

informatico-telematico – intanto quel dato sistema deve essere stato correttamente utilizzato, secondo le modalità rese adeguatamente note e disponibili, da chi ne deduca un erroneo funzionamento o invochi supplementari accertamenti. Tali ulteriori indagini, infatti, da un lato, finiscono per impedire la celerità di funzionamento dello strumento e, dall'altro, costituiscono una verifica superflua, visto che i disguidi trovano spiegazione nei comportamenti degli stessi soggetti che se ne lamentano.

(22)

La sezione staccata di Reggio Calabria si pronuncia sul rito ordinario e rito superaccelerato nel contenzioso appalti.

[T.a.r. per la Calabria – Reggio Calabria - sentenza 12 dicembre 2018, n. 739 – Pres. Criscenti, Est. Caudullo](#)

Il Tar ha ricordato che ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. *“sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”*.

Ai fini dell'individuazione del tribunale amministrativo competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica (ivi compresi eventuali provvedimenti di esclusione), *“deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale [...] indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara”* (Tar Lazio, sez. I, ord., n. 10172 del 2017).

Avuto riguardo al criterio degli *“effetti diretti dell'atto”* (derogatorio di quello della sede dell'ente), nella fattispecie in esame non può che rilevarsi la competenza del T.a.r. Reggio Calabria, attenendo la controversia

all'affidamento dello specifico lotto da eseguirsi nell'ambito della circoscrizione di questa Sezione.

Né ad una diversa conclusione può indurre la circostanza secondo la quale l'eventuale annullamento dei provvedimenti qui impugnati potrebbe produrre effetti anche sugli altri lotti in virtù della espressa previsione secondo la quale ogni concorrente non avrebbe potuto risultare aggiudicatario di più di tre lotti, trattandosi di effetti certamente non diretti (la stessa società controinteressata utilizza l'espressione "effetto domino") e, comunque, solo eventuali e legati all'esito del giudizio.

Ad avviso del T.a.r. l'art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 introduce un preciso onere di comunicazione a carico delle stazioni appaltanti "al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo". Dal mero elenco delle imprese ammesse alla procedura nonché di quelle escluse non è possibile trarre alcun elemento da cui desumere eventuali motivi di esclusione delle imprese partecipanti.

Ha chiarito il Tar che "il rito cd. "specialissimo" o "super speciale", di cui ai commi 2-bis e 6-bis del citato articolo 120 c.p.a. è applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione" (Tar Bari, sez. III, n. 394 del 14 aprile 2017).

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 26 aprile 2018, n. 4 ha evidenziato che il rito c.d. "superaccelerato" è volto "*nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (Consiglio di Stato, parere n. 855/2016 sul codice degli appalti pubblici). Il legislatore ha quindi inteso evitare che con l'impugnazione dell'aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase appunto di ammissione, con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre al pericolo di perdita di eventuali finanziamenti, il tutto nell'ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità, oltre che di proporzionalità del procedimento di gara (Consiglio di Stato, parere n. 782/2017 sul decreto correttivo al nuovo codice degli appalti pubblici)".*

La valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione più approfondita laddove l'amministrazione ritenga di non

condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione (Cons. St., sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450). Lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, non può comportare, di regola e di per sé, un automatico giudizio di inattendibilità (Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912; id., sez. III, 14 maggio 2018, n. 2867). I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III 27 aprile 2018 n. 2580; id. 18 settembre 2018, n. 5444).

Costituisce tuttavia vero e proprio *ius receptum* l'affermazione secondo la quale il giudizio di anomalia si risolve in un giudizio complessivo e globale sull'offerta presentata, essendo il relativo sub-procedimento finalizzato alla verifica dell'attendibilità e della serietà dell'offerta ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte.

Quanto infine al costo della manodopera, i valori del costo del lavoro, risultanti dalle apposite tabelle ministeriali, costituiscano un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia.

L'art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, peraltro, che la stazione appaltante disponga l'esclusione dell'offerta qualora accerti che il costo del personale è "*inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16*".

(23)

Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte di giustizia UE una serie di questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità, con l'ordinamento euro-unitario, dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), a norma del quale le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,

sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, limite che è costituito dall'importo annuo lordo riconosciuto al primo presidente della Corte di cassazione (oggi corrispondente alla cifra di euro 240.000,00 annui).

[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I, ordinanza 4 dicembre 2018, n. 11756 – Pres. Volpe, Est. Ravasio](#)

Si segnala che l'ordinanza è stata oggetto di approfondimento con [News dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione del 18 dicembre 2018](#) alla quale si rinvia.

Normativa ed altre novità di interesse

(24)

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 21 novembre 2018](#) Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso. (Delibera n. 1102). (GU n. 295 del 20-12-2018)

(25)

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119](#) Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.». (GU n. 293 del 18-12-2018)

In concomitanza delle festività natalizie il Servizio News Letter sarà sospeso e riprenderà il 7 gennaio 2019